

**D.M. 5 giugno 1978. Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea** (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 18 gennaio 1979)

1. L'importazione temporanea di armi comuni da sparo da parte di cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro o di stranieri non residenti in Italia è consentita, a norma dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'esercizio della caccia, per la partecipazione a gare di tiro a segno o per altre esigenze sportive debitamente riconosciute dai competenti organi.

L'importazione temporanea di cui al precedente comma è ammessa anche per le armi non iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, purché provviste del numero di matricola.

2. Per l'importazione temporanea di armi da caccia in numero non superiore a due e delle relative munizioni, limitatamente a 200 cartucce nonché per il trasporto e il porto delle medesime è sufficiente un attestato rilasciato dalle autorità consolari italiane nello Stato di provenienza e vistato per conferma dagli uffici di polizia di frontiera.

L'attestato di cui al precedente comma, da rilasciarsi previo accertamento dei requisiti soggettivi di condotta prescritti per la concessione della licenza di porto d'armi, deve indicare, oltre le generalità e la residenza o domicilio dell'interessato, anche le caratteristiche identificative delle armi da importare.

Nell'attestato l'autorità consolare certifica che il soggetto autorizzato all'introduzione temporanea a norma dell'art. 1 è esonerato dall'obbligo di provare la capacità tecnica e di munirsi dell'abilitazione venatoria nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti o quando lo stesso nello Stato di provenienza risulti autorizzato al porto delle armi o all'esercizio della caccia.

Ove non ricorrano gli estremi per l'esonero di cui al comma precedente, l'autorità consolare concede l'attestato, ma ne subordina la validità ai fini del porto delle armi e dell'esercizio della caccia, alla dimostrazione della capacità tecnica e al conseguimento dell'abilitazione venatoria. In tal caso l'attestato è valido per l'introduzione nello Stato, il trasporto e la mera detenzione dell'arma o delle armi mentre il relativo porto e l'esercizio della caccia sono subordinati al visto delle autorità locali di pubblica sicurezza, da apporsi previa verifica dei documenti comprovanti la capacità tecnica e l'abilitazione venatoria.

3. L'attestato di cui al precedente art. 2 abilita al porto soltanto periodi in cui la caccia è aperta ed esclusivamente sui percorsi da coprire per le attività venatorie in quanto consentite.

Per l'uso dell'attestato ai fini del porto delle armi e della caccia l'interessato deve dimostrare di aver stipulato presso una compagnia di assicurazione operante in Italia una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose, a norma dell'art. 8, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) recante principi generali tutela della fauna e la disciplina della caccia.

*Si veda ora l'art. 12 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Caccia)*

**3 bis.** In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, i residenti in un altro Stato membro dell'unione europea, autorizzati all'esercizio della caccia in detto stato, possono trasferire e trasportare nel territorio italiano o attraverso di esso e ritrasferire nello stato di provenienza le armi da caccia iscritte nella carta europea d'arma da fuoco di cui sono titolari. I medesimi possono altresì portare le suddette armi nei periodi in cui la caccia è consentita, purché siano in possesso delle polizze assicurative prescritte dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'apposito tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge stessa, dalla regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria;

*Comma introdotto con D.M. 30 ottobre 1996, n. 635.*

**4.** L'importazione temporanea di armi e munizioni al seguito dei soggetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 partecipanti a gare di tiro a segno o di tiro al volo o ad altre gare autorizzate dagli organi sportivi è ammessa previa esibizione da parte degli interessati di apposita dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo, vistata per conferma dagli uffici di polizia di frontiera. *Il visto non è richiesto quando si tratta di residenti in un altro Stato membro dell'unione europea, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, su cui sono annotate le armi portate al seguito.(1)*

Nella dichiarazione devono essere indicate le gare cui l'interessato partecipa nonché le armi e le munizioni fino ad un massimo di 1.000 cartucce, portate al seguito.

Il numero delle armi, di cui al primo comma, deve essere contenuto nel limite massimo di tre per soddisfare, nei singoli casi, le esigenze sportive.

*(1) Frase aggiunta con D.M. 30 ottobre 1996 n. 635.*

**5.** Per la detenzione delle armi e delle munizioni temporaneamente introdotte nello Stato, le prescrizioni di cui all'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si intendono soddisfatte con la denuncia da parte dell'importatore, con atto scritto in duplice copia, all'ufficio di polizia di frontiera, recante l'indicazione della località o delle località in cui intende soggiornare nello Stato.

L'ufficio di frontiera restituirà una copia vistata della denuncia all'interessato e ne informerà telegraficamente l'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, il comando dei carabinieri della località o delle località suddette

L'importatore, in caso di trasferimento in una località diversa da quella o da quelle indicate alla frontiera, dovrà ripetere la denuncia delle armi e delle munizioni a salvo quanto stabilito dall'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - al competente ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del luogo in cui detti materiali sono trasportati, ai sensi dell'art. 58 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

**6.** L'autorizzazione all'importazione temporanea di armi e munizioni nei casi contemplati nel presente decreto assorbe l'autorizzazione al trasporto degli stessi materiali dal confine al luogo o ai luoghi in cui l'interessato deve stabilirsi per l'attività venatoria o per la competizione sportiva e per il percorso inverso, in occasione dell'uscita dal territorio dello Stato.

7. L'importazione temporanea delle armi e delle munizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 4 è consentita senza emissione di documenti doganali e prestazione di garanzia, su presentazione alla dogana dell'attestato o della dichiarazione previsti dagli articoli medesimi, vistati dall'ufficio di polizia di frontiera.

8. Il termine di novanta giorni, durata massima dei permessi per l'introduzione temporanea di armi comuni da sparo, non è prorogabile.

Trascorso tale termine l'interessato deve munirsi dell'autorizzazione per l'importazione definitiva delle armi a norma dell'art. 12 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

9. Chi introduce temporaneamente nel territorio dello Stato armi o munizioni deve, quando ne effettua la riesportazione, depositare presso l'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera l'attestato o la dichiarazione rilasciati dalle autorità previste nei precedenti articoli 2 e 4.

I documenti ritirati in sede di riesportazione sono trattenuti e inviati per il riscontro all'ufficio o comando che ha ricevuto la denuncia dell'arma o delle armi a norma del precedente art. 5, terzo comma.

L'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera accerta l'uscita delle armi dal territorio dello Stato previa verifica della relativa identità e della validità dell'attestato o della dichiarazione con cui è stata autorizzata l'importazione temporanea.

L'ufficio di pubblica sicurezza o il comando carabinieri, qualora non ricevano in restituzione la denuncia a norma del secondo comma del presente articolo, ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera ed all'ufficio doganale del luogo in cui è avvenuto l'ingresso delle armi nello Stato.